


**CONTRATTO COLLETTIVO
PROVINCIALE DI LAVORO
PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE
EDILI ED AFFINI
DELLA PROVINCIA DI PADOVA**

INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 18 APRILE 2008
COME MODIFICATO E INTEGRATO
DALL'ACCORDO NAZIONALE 19 APRILE 2010



Handwritten signatures and initials, including a large signature on the left, a signature in the center, and several initials below it.

~~Handwritten scribble~~

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

Handwritten initials

In Padova, addì 28 giugno 2012

t r a

- **ANCE PADOVA – COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI** rappresentato dal suo Presidente ing. Tiziano Nicolini e dalla Delegazione Sindacale composta dai sigg.: arch. Silvia Basso e dott. Luigi Ometto, assistiti dal Direttore dott. Leonardo Pesadori

e

- **la FEDERAZIONE NAZIONALE LAVORATORI EDILI AFFINI E DEL LEGNO (Fe.N.E.A.L.-U.I.L.) della provincia di Padova** rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Omero Cazzaro, con l'intervento dei sigg. Giulio Agnoletto e Tomas Pallaro;
- **la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI (F.I.L.C.A.-C.I.S.L.) della provincia di Padova** rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Fabio Graziotto con l'intervento dei sigg. Mauro Milan, Albino Ruggero;
- **la FEDERAZIONE ITALIANA LAVORATORI LEGNO EDILIZIA INDUSTRIE AFFINI ED ESTRATTIVE (F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.) della provincia di Padova** rappresentata dal Segretario Provinciale sig. Marco Benati, con l'intervento dei sigg. Dalipi Abdilraim, Sebastiano Grosselle, Rosanna Tosato, Dario Verdicchio, Paolo Vinaccia;


visto

il C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 18 aprile 2008, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, segnatamente con riferimento agli articoli che ne demandano alla contrattazione territoriale di secondo livello la definizione sotto il profilo normativo ed economico

viene stipulato

il presente contratto provinciale di lavoro, integrativo del C.c.n.l. per i dipendenti delle imprese edili ed affini 18 aprile 2008, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, da valere, per tutto il territorio della provincia di Padova, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni indicate nel citato C.c.n.l. e per tutti i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana o cooperativa delle imprese stesse.

Gli allegati e le tabelle formano parte integrante del contratto.



PREMESSA

Ance Padova e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova sono consapevoli che il rinnovo della contrattazione integrativa territoriale si colloca in una fase storica di profonda crisi del comparto delle costruzioni che sta conoscendo una preoccupante caduta dei suoi livelli produttivi con pesanti ripercussioni sul tessuto imprenditoriale ed occupazionale e che tale situazione rischia di destrutturare il sistema delle relazioni sindacali quale affermatosi nel corso degli ultimi decenni; in particolare rischia di essere intaccato il patrimonio rappresentato dalla Bilateralità di settore che, operando da sempre a tutela e difesa della competitività delle imprese e della sicurezza e qualificazione professionale delle maestranze, svolge un ruolo insostituibile nella valorizzazione e diffusione dei principi di legalità e regolarità che risultano essenziali per il mantenimento di un mercato del lavoro unitario e trasparente contrastando la presenza di operatori anomali.

Per quanto sopra esprimono la comune convinzione che occorra perseguire una negoziazione contrattuale, orientata a conseguire l'obiettivo prioritario del rilancio della funzione degli Enti bilaterali attraverso un loro riordino gestionale improntato ad una logica di erogazione di servizi a lavoratori ed imprese secondo criteri di maggiore efficacia ed efficienza così che questo possa contribuire ad una loro maggiore riconoscibilità in sede locale nonché da parte delle istituzioni.

In tale contesto di crisi del settore si è acuita la concorrenza tra le imprese per l'aggiudicazione degli appalti pubblici e privati.


Ciò impone a tutti i soggetti che hanno responsabilità nel mercato dell'edilizia di assumere tutte le iniziative più adeguate per fronteggiare la prospettiva di un pericoloso processo di deindustrializzazione e di destrutturazione del comparto edile con pesanti riflessi sul piano dei livelli occupazionali e delle condizioni di lavoro della manodopera, anche dal punto di vista della regolarità e della sicurezza sul lavoro.

Le parti ribadiscono l'esigenza che nei bandi di gara i prezzi a base d'asta non risultino inferiori ai reali costi necessari per corrispondere da parte delle imprese i trattamenti retributivi e contributivi dovuti ai lavoratori, nonché per acquistare i materiali e per predisporre le misure di prevenzione previste dalle vigenti norme di legge.

Un'insufficiente determinazione del prezzo a base d'asta, ad avviso delle parti sottoscrittrici, oltre a penalizzare la qualità del prodotto e del processo produttivo, finisce per favorire fenomeni di impiego irregolare di manodopera basato sul mancato rispetto in genere delle norme contrattuali e previdenziali, nonché di mancanza di applicazione delle norme antinfortunistiche.


A tale riguardo Ance Padova – Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova intendono impegnarsi per evitare che le difficoltà del settore siano occasione per una dequalificazione dell'attività edilizia e pertanto riaffermano la necessità di:

- a) svolgere un confronto periodico con le stazioni appaltanti per favorire l'eliminazione, sin dalla fase di progettazione, di situazioni di anomalia collegate a non accurate analisi dei prezzi a base d'asta e per richiamare alle stazioni medesime comportamenti quali:




- 1) il rispetto delle normative in vigore, quale la "Legge Salvi" n. 327/2000, riguardanti i costi della manodopera e della sicurezza sia nella predisposizione dei progetti da mettere in gara, sia nella valutazione delle offerte ai fini del giudizio sulle anomalie;
 - 2) l'osservanza delle vigenti normative nazionali e regionali in materia di lavori pubblici, con particolare riferimento all'inserimento nei contratti e nei capitolati d'appalto di clausole contenenti l'obbligo di applicare a tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'appalto le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi territoriali della categoria, vigenti nel luogo e nel tempo di esecuzione dei lavori, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi alla Cassa Edile locale;
 - 3) l'adozione del "Prezzario Regionale delle opere pubbliche" per i lavori pubblici di competenza regionale e per quelli di interesse regionale;
 - 4) la sensibilizzazione delle Direzioni Lavori in merito ai compiti e alle responsabilità che le vigenti normative attribuiscono loro anche sotto il profilo dell'impiego della manodopera occupata in cantiere e della sicurezza e prevenzione degli infortuni nei cantieri.
- b) rafforzare i rapporti di collaborazione già da tempo avviati con la Direzione Regionale per la Prevenzione, la Direzione Territoriale del Lavoro, gli Istituti previdenziali ed assicurativi, gli SPISAL, il Comitato Coordinamento Provinciale, gli Ordini professionali provinciali al fine di acquisire il maggior numero di informazioni sul corretto impiego della manodopera e sull'osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni da parte delle imprese appaltatrici e subappaltatrici nei cantieri per conto di committenti pubblici o privati siti nella provincia di Padova;
- c) ribadire il sostegno alle stazioni appaltanti nell'applicazione, attraverso i capitolati di appalto, del "Protocollo di intesa per la sicurezza e la regolarità nei cantieri edili" siglato il 19 ottobre 2004 presso la Prefettura di Padova.
Ciò nell'intento di favorire il rispetto della legalità nei cantieri, con particolare riferimento al contrasto del lavoro nero, e dell'obbligo di osservanza delle norme in materia di sicurezza.
- d) adoperarsi affinché tutti i lavoratori presenti in cantiere siano dotati di un unico modello di tesserino di riconoscimento. Quest'ultimo sarà fornito dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova dopo che sarà raggiungimento di un'apposita intesa in sede regionale che permetta l'adozione di un modello unico di tesserino di riconoscimento valido per tutto il territorio del Veneto.

E' convinzione delle parti che in funzione di tale premessa – alla luce anche della consolidata applicazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) come risposta finalizzata ad assicurare il controllo della regolarità dei soggetti esecutori di lavori pubblici e privati - si possa dare un concreto contributo per realizzare da un lato l'interesse pubblico ad una corretta esecuzione delle opere, nei costi e nei tempi previsti e, dall'altro, l'interesse delle imprese regolari di emarginare gli operatori più spregiudicati.



Le parti confermano infine di condividere i contenuti dell'Avviso Comune sottoscritto dalle parti sociali in sede nazionale il 23 ottobre 2010 riguardante la verifica dell'incidenza del costo della manodopera negli appalti (c.d. congruità).

Per quanto sopra dichiarano di impegnarsi affinché la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova dia attuazione alla Delibera n. 1/2011 del Comitato della Bilateralità con cui vengono stabilite le modalità e le scadenze temporali per l'adozione delle procedure che permettano la verifica della c.d. congruità.



PARTE PRIMA

REGOLAMENTAZIONE PER GLI OPERAI

ART. 1 - SISTEMA DI CONCERTAZIONE E DI INFORMAZIONE


Le parti firmatarie del presente contratto provinciale – ribadita la validità della fase contrattuale di secondo livello e ferme restando le distinte responsabilità delle imprese e dei lavoratori - al fine di mantenere un corretto assetto delle relazioni industriali, riconfermando la validità del sistema di concertazione e di informazione delineato dal C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, convengono di incontrarsi con periodicità semestrale, su richiesta delle Segreterie provinciali delle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, per esaminare congiuntamente la situazione del settore dell'edilizia nel territorio della provincia di Padova.

In tali momenti di confronto saranno trattati i molteplici problemi afferenti l'edilizia con particolare riguardo alle dinamiche settoriali del mercato nazionale e locale, alle politiche industriali, al costo e mercato del lavoro, alla lotta al lavoro nero, al monitoraggio degli infortuni in edilizia nella provincia di Padova, all'assolvimento da parte delle imprese degli obblighi di legge e contrattuali nei confronti degli Istituti previdenziali e assicurativi obbligatori e della Cassa Edile, allo stato e alle prospettive dell'attività produttiva e dell'occupazione nel settore, alle particolarità lavorative, logistiche ed ambientali cui sono chiamate giornalmente le maestranze che operano nelle varie tipologie di cantiere (es. di lavori stradali, di lavori di restauro, ecc.).

Nel corso dei predetti incontri verrà altresì esaminata la situazione degli appalti pubblici a livello provinciale, in base alle informazioni fornite ed elaborate dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, utili a far conoscere ed analizzare le fasi congiunturali del settore.

Inoltre le parti convengono di doversi impegnare attraverso iniziative che consentano il rafforzamento dei sistemi di informazioni reciprocamente utili per una più approfondita conoscenza del settore, pure nel rispetto ribadito dei ruoli e delle identità degli imprenditori e dei rappresentanti dei lavoratori e nello spirito del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010. In via esemplificativa indicano:

- contatti congiunti con le stazioni appaltanti della provincia di Padova, utili all'acquisizione di dati informativi sugli investimenti effettuati e sulle previsioni di realizzazione delle opere;
- incontri con committenti privati in occasione di apertura di cantieri di significativa portata economica allo scopo di favorire la regolarità, la trasparenza e le condizioni di sicurezza di ciascuna fase del processo produttivo;
- indagini sull'evoluzione delle professionalità, sulle dinamiche del mercato del lavoro, nonché sui bisogni del settore produttivo espressi dal mondo delle imprese, al fine dell'opportuno adeguamento e sviluppo della formazione professionale in edilizia con particolare riguardo alla sostenibilità ambientale del settore.





Per tali indagini le parti potranno fare ricorso ad istituti di ricerca specializzati (es. CRESME).

E' ferma convinzione infine delle parti ribadire, nell'ottica di una auspicabile ripresa del comparto produttivo edilizio provinciale, il ruolo centrale degli Organismi Paritetici (Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile, Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione degli Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro).

In questo senso ritengono di impegnarsi congiuntamente per:

- adeguare gli Statuti degli Organismi Paritetici in armonia con le indicazioni delle Parti sociali nazionali;
- consentire agli Organismi Paritetici di raggiungere un sempre più elevato livello di informatizzazione al fine di acquisire il più completo flusso di informazioni;
- favorire il sistema "a rete" delle Casse Edili venete;
- individuare le iniziative più opportune per favorire la trasparenza del mercato del lavoro e per combattere i fenomeni di abusivismo e lavoro irregolare;
- articolare iniziative e politiche per lo sviluppo ed il lavoro, con particolare riguardo ad azioni in materia di prevenzione degli infortuni e a programmi formativi in relazione alle necessità di aggiornamento professionale e di riqualificazione delle risorse umane.



ART. 2 - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLA MANODOPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI

Le parti ribadiscono l'impegno ad operare per una corretta ed integrale applicazione della disciplina prevista dalle vigenti norme di legge e dell'art. 14 del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, in materia di appalto e subappalto.

L'impresa che, nell'esecuzione di opere rientranti nella sfera di applicazione del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, affidi in appalto o in subappalto le lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare, nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo previsto dal menzionato C.c.n.l. e dal presente contratto provinciale di lavoro.


L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto.

All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare, nel rispetto delle vigenti norme di prevenzione e salute sul lavoro, anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (es. gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

L'impresa che affidi in appalto o in subappalto le lavorazioni edili ed affini è tenuta a comunicare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice, sia essa anche comunitaria o non comunitaria, e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e al presente contratto provinciale di lavoro, in conformità ai fac-simile di cui all'allegato n. 1.

Analoga comunicazione sarà data agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza nonché ad Ance Padova - Collegio Costruttori Edili.

L'impresa appaltante o subappaltante è tenuta altresì a comunicare ai dirigenti della Rappresentanza Sindacale di cui all'art. 103 del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, costituita nel cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e l'indicazione delle opere appaltate o subappaltate, della durata presumibile dei lavori e del numero presumibile dei lavoratori che verranno occupati, nonché a trasmettere ai dirigenti stessi la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale e al presente contratto provinciale di lavoro. La comunicazione ai dirigenti della rappresentanza sindacale unitaria- o, in mancanza di essa, alla Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova per il tramite di Ance Padova - Collegio Costruttori Edili - deve essere effettuata quindici giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori affidati in appalto o subappalto e comunque prima dell'inizio dei lavori.




Fermi gli obblighi predetti, l'impresa appaltante o subappaltante è tenuta in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del C.c.n.l. 18 aprile 2008, modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010 - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo di cui al citato C.c.n.l. e al presente contratto provinciale di lavoro.

Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui sopra, debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro sei mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 103 del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

Relativamente all'istituto del distacco, disciplinato dagli articoli 30 del Decreto Legislativo n. 276/2003 e 96 del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, le parti ribadiscono l'obbligo per l'impresa distaccante di evidenziare nelle denunce alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova la posizione dei lavoratori distaccati.

Impiego di lavoratori di imprese comunitarie e non comunitarie.

Fermi restando gli obblighi di trattamento retributivo minimo della manodopera - così come stabilito dal Ccnl 18 aprile 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010 e dal presente contratto provinciale di lavoro - nonché dell'iscrizione e dei versamenti presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, relativi al personale dipendente, nel caso in cui un'impresa straniera, in base alla normativa vigente, sia autorizzata al pagamento dei contributi assicurativi e previdenziali nel proprio Paese, dovrà trasmettere bimestralmente alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova e a Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della Provincia di Padova copia degli avvenuti versamenti nel Paese straniero per i lavoratori occupati nei cantieri della provincia di Padova.



ART. 3 - FORMAZIONE PROFESSIONALE

Le parti confermano il comune convincimento circa l'importanza della formazione professionale per i lavoratori operanti o da inserire nel comparto dell'edilizia e si impegnano ad avviare iniziative congiunte utili per migliorare la qualità del lavoro e le capacità tecnico-produttive delle imprese.

In tale ambito attribuiscono al Centro Provinciale d'Istruzione Professionale Edile (anche denominato CPIPE) il compito di elaborare programmi mirati di interventi formativi rivolti ai lavoratori delle imprese edili che saranno portati a conoscenza delle parti stipulanti e da esse valutati.

Ance Padova – Collegio Costruttori Edili si impegna, nell'ambito delle proprie competenze, a favorire, nel rispetto delle norme sul collocamento, l'inserimento, presso le imprese aderenti, dei giovani in possesso del diploma della scuola media dell'obbligo che, avendo frequentato i corsi di prima formazione per operaio edile polivalente ed avendo compiuto il periodo di tirocinio presso i cantieri edili, abbiano ottenuto l'attestato rilasciato dal Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile.

Nel quadro delle attività del CPIPE le parti stipulanti confermano la volontà di dare vita ad accordi con i Comuni della provincia di Padova ed altri enti pubblici per offrire ai giovani frequentanti il Centro l'opportunità di svolgere attività formativa nell'esecuzione di particolari opere pubbliche che l'Ente interessato intendesse affidare al CPIPE.

Considerata inoltre la presenza di lavoratori migranti, le parti affermano l'importanza di avviare iniziative formative al fine di garantire il diritto allo studio della lingua italiana per l'integrazione dei lavoratori stessi e per la maggior sicurezza nei cantieri. A tale scopo le parti si impegnano a valutare congiuntamente percorsi formativi, attraverso il coinvolgimento del CPIPE e delle istituzioni pubbliche preposte all'istruzione, per favorire l'avvio di appropriati corsi e la partecipazione agli stessi in orari accessibili per i lavoratori dipendenti di imprese edili.

Le parti convengono altresì di impegnarsi affinché la formazione teorica dei contratti di inserimento e dei rapporti di apprendistato venga effettuata presso il CPIPE.

Il contributo di cui all'art. 91 del C.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, a favore del Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile resta confermato nella misura dello 0,60% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del richiamato C.c.n.l. per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate e sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 punto 3) del C.c.n.l. medesimo.



Dichiarazioni a verbale

- 1) Le parti confermano l'impegno di adoperarsi affinché i corsi di addestramento professionale, organizzati dal CPIPE, abbiano luogo, allo scopo di agevolare la partecipazione dei lavoratori residenti nelle aree dell'Alta e della Bassa Padovana, anche in Comuni situati nei predetti bacini geografici.
- 2) Ance Padova – Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova ravvisano l'importanza della presenza di un Coordinamento

delle Scuole Edili venete anche al fine di permettere il raggiungimento di una più elevata qualità dell'offerta formativa con particolare riguardo al comparto del recupero del patrimonio edilizio esistente e della riqualificazione energetica degli immobili.

Il Coordinamento regionale delle Scuole Edili venete non dovrà comportare alcun aggravio di costo economico per il CPIPE.

- 3) Con riferimento al "Progetto Borsa Lavoro", promosso da Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil nazionali, le parti ribadiscono quanto convenuto al punto 3 del Protocollo siglato da Ance Veneto e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil del Veneto il 15 dicembre 2011 e si dichiarano disponibili ad avviare la sperimentazione del progetto Blen.it.

A collection of handwritten signatures in black ink. On the left, there is a large, complex signature with a prominent circular loop. To its right are three smaller, more stylized signatures. Below the large signature is another signature consisting of two distinct, connected loops.Two handwritten signatures in black ink. The one on the left is a stylized signature with a large initial 'S'. The one on the right is a signature with a large initial 'L'.

ART 4 - LIBRETTO FORMATIVO PROFESSIONALE



Ance Padova - Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova dichiarano di voler istituire il libretto formativo professionale ex art. 37, comma 14 del Decreto Legislativo n. 81/2008 sulla base dei modelli approvati dalle parti sociali nazionali.

Il libretto della formazione professionale registra la storia formativa del singolo lavoratore e viene predisposto e gestito dal Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile.

In tal senso le parti si impegnano a definire entro il 31 dicembre 2012, anche in coordinamento con gli enti pubblici competenti, le procedure di sperimentazione e di registrazione della formazione professionale, tenendo presente le indicazioni fornite da Formedil.

Dichiarazione a verbale

Le parti concordano di valutare anche le proposte che saranno elaborate dal Comitato Provinciale di Coordinamento rispetto alla registrazione della formazione dei lavoratori.



ART. 5 - COMITATO PARITETICO TERRITORIALE PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Le parti stipulanti ribadiscono l'importanza essenziale ed il carattere prioritario per il settore della sicurezza e dell'igiene sul lavoro; ciò per le implicazioni sociali e produttive da essa prospettate. In tal senso le parti giudicano in modo positivo l'operato del Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro della Provincia di Padova (anche denominato C.P.T.), costituito con Accordo provinciale del 6 luglio 1987. Le parti riconoscono in esso lo strumento fondamentale di attuazione e di svolgimento di attività di prevenzione, consulenza, formazione e informazione sulle tematiche della sicurezza per le maestranze, per le imprese, per i dirigenti e per i preposti di cantiere.

Il Comitato Paritetico Territoriale, avvalendosi delle prestazioni di personale tecnico esperto nella materia della sicurezza sul lavoro, provvede prioritariamente a:

- a) effettuare visite nei cantieri della provincia di Padova per una verifica del rispetto delle norme vigenti di prevenzione e di igiene e fornendo ai soggetti responsabili tutte le istruzioni atte a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori del settore;
- b) promuovere iniziative di carattere informativo, anche multilingue, per gli operatori del settore, costituite da pubblicazioni, schede tecniche, circolari, ecc.
- c) stimolare azioni formative e di addestramento nei confronti degli addetti del settore in sinergia con le strutture del Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile;
- d) valutare e sviluppare ulteriori iniziative, anche di carattere informatico, in sinergia con Enti ed Istituzioni per contribuire fattivamente al conseguimento di un'adeguata e concreta cultura e coscienza antinfortunistica in grado di garantire apprezzabili e significativi risultati.

Le parti riaffermano inoltre che l'aggiornamento delle conoscenze dei lavoratori in materia di sicurezza per mezzo di momenti formativi, ovvero di conferenze di cantiere, concordati tra le parti stesse, è condizione fondamentale per la prevenzione negli ambienti di lavoro e costituisce presupposto di qualità per le imprese del settore.

Per lo svolgimento della propria attività il Comitato Paritetico Territoriale continuerà ad avvalersi di consulenti tecnici esterni di comune valutazione delle parti e comprovata professionalità.


Numero, incarichi e limiti, anche economici, d'intervento dei consulenti tecnici esterni sono annualmente programmati in sede di Consiglio del C.P.T..

La misura del contributo dovuto alla Cassa Edile Provinciale di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova per il finanziamento del Comitato Paritetico Territoriale è pari, a decorrere dal versamento di competenza del mese di luglio 2012, allo 0,30% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.c.n.l. 18 aprile 2010, modificato e integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010 per tutte le ore di lavoro normali effettivamente prestate e per le ore di festività cadenti nel mese.

Dichiarazione a verbale

Le parti si riconoscono in tutti i contenuti dell'Accordo del 14 novembre 2011 che ha dato luogo alla creazione del Coordinamento regionale dei CPT del Veneto; pertanto

Coordinamento regionale dei CPT del Veneto dovrà operare senza alcun aggravio di costo economico per le strutture operanti a livello provinciale quale organismo bilaterale tecnico deputato a promuovere l'omogeneizzazione dell'attività dei CPT territoriali in ambito regionale.

ART. 6 - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST)

Le parti, in riferimento a quanto previsto dall'art. 87 del Ccnl 18 aprile 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, convengono che venga istituito un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale nella provincia di Padova.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale verrà designato dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori edili nell'ambito di soggetti che siano in possesso di adeguate e specifiche cognizioni tecnico/pratiche/operative in materia di sicurezza, prevenzione ed igiene del lavoro nel settore edile o che abbiano maturato un'adeguata esperienza lavorativa nel settore edile.

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale dovrà operare in coordinamento con il Comitato Paritetico Territoriale.

Per l'attività del RLST le parti convengono di istituire a decorrere dal versamento di competenza del mese di luglio 2012 un apposito Fondo, denominato "Iniziativa per la Sicurezza dei lavoratori", mediante lo storno di una percentuale pari al 33% del contributo, di cui all'art. 5 del presente contratto provinciale, dovuto al CPT dalle imprese.

Le modalità di espletamento dell'incarico del RLST ed i relativi oneri saranno definiti tra le parti con apposito Regolamento entro il 31 dicembre 2012, conforme alle previsioni in materia di RLST contenute nel Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico per la Sicurezza) e s.m.i. e nell'art. 87 soprarichiamato.


Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

In attuazione del Protocollo siglato da Ance Veneto e Feneal Uil, Filca Cisl e Fillea Cgil del Veneto il 15 dicembre 2011, le parti convengono che l'anagrafe provinciale dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) eletti nelle singole imprese edili sia costituita presso il Comitato Paritetico Territoriale per la Prevenzione Infortuni, l'Igiene e l'Ambiente di Lavoro della Provincia di Padova (C.P.T.).

Le imprese ove venga eletto il RLS dai lavoratori devono trasmettere al CPT entro 15 giorni il nominativo e il verbale di elezione redatto dalle RSU/RSA e/o dalle Organizzazioni Sindacali Provinciali.

Dichiarazione a verbale

Le parti si impegnano a promuovere, nel mese di novembre di ogni anno, iniziative, da realizzare anche attraverso il coinvolgimento degli Organismi Paritetici, per il sostegno e la valorizzazione della cultura della sicurezza negli ambienti di lavoro.





ART. 7 - INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

In conformità alle previsioni contenute nell'art. 12 del C.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010 – preso atto dell'intervenuta cessazione al 31 dicembre 2010 dell'erogazione dell'Elemento Economico Territoriale e del conglobamento dei relativi importi vigenti nella provincia di Padova a tale data nell'indennità territoriale di settore – a decorrere dal 1° gennaio 2011 l'indennità territoriale di settore per gli operai è stabilita nelle seguenti misure orarie:

Operaio IV livello	€ 1,60
Operaio specializzato III livello	€ 1,49
Operaio qualificato II livello	€ 1,35
Operaio comune I livello	€ 1,17

Custodi, guardiani, portinai, fattorini,
uscieri e inservienti € 1,04

Custodi, guardiani, portinai con alloggio € 0,92



ART. 8 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

In conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del C.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19 aprile 2010, e considerato il Protocollo 15 dicembre 2011 firmato da Ance Veneto e Feneal-Uil - Filca-Cisl e Fillea-Cgil del Veneto, è concordata l'istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della provincia di Padova e a livello aziendale.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal richiamato C.c.n.l., ivi compreso il trattamento di fine rapporto e non è quindi computabile nemmeno ai fini dei versamenti ed accantonamenti dovuti alla Cassa Edile.

Ance Padova - Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova, determinano annualmente l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri provinciali e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.


Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, sono utilizzati, secondo le rispettive incidenze ponderali in termini percentuali, un indicatore determinato dalle parti sottoscriventi il presente contratto provinciale di lavoro, nonché i seguenti quattro indicatori/parametri provinciali predefiniti dall'Accordo 19 aprile 2010 di rinnovo del C.c.n.l. 18 aprile 2008:

1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;
2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;
3. Ore denunciate alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'ISTAT per la provincia di Padova.

Ance Padova - Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova procederanno ad individuare annualmente, con specifico atto, l'indicatore/parametro provinciale di propria competenza e le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali di ciascun indicatore/parametro provinciale al fine di una determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) correlata all'effettivo andamento congiunturale del settore quale rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi.

Le medesime parti procederanno annualmente al raffronto degli indicatori/parametri provinciali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

Ai fini delle verifiche annuali il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente sono composti di anni solari. Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento devono essere presi quali anni solari l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati ed i due precedenti.



Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni solari precedenti all'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati.

Le parti sociali determinano le modalità di computo del numero dei lavoratori iscritti, del monte salari e delle ore denunciate alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è riconosciuto e determinato qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per almeno due degli indicatori/parametri considerati.

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è determinato per gli operai e per gli apprendisti operai, nella misura pari al 6% dei minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 2010 per tutta la durata del presente contratto provinciale qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori/parametri considerati.

Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tutti gli indicatori/parametri considerati, ma dovesse comunque risultare per almeno due degli stessi, il predetto importo è ridotto ad una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulta una variazione pari e/o positiva, e comunque non inferiore a 30%.


Ance Padova – Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova stabiliscono di incontrarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, in conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del C.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19 aprile 2010.

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), determinato in via definitiva a livello provinciale, è quantificato in quote orarie.

Ance Padova – Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova comunicano, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova:

- l'importo orario erogabile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) commisurato ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate, determinato in via definitiva a livello provinciale, da corrisondersi dalle imprese, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei sotto indicati due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;
- il periodo di decorrenza e di validità delle predette corrisposizioni;
- il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente validi per la verifica annuale a livello aziendale di cui sotto;
- le modalità di calcolo delle ore denunciate presso la Cassa Edile per la determinazione del relativo indicatore/parametro aziendale.

L'impresa procede alla verifica dei parametri dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale.



Ai fini di cui sopra l'impresa procede al calcolo dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:

- ore relative ad operai ed apprendisti denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, secondo le medesime modalità individuate al livello provinciale;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.

L'impresa confronta tali indicatori/parametri aziendali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente, entrambi come comunicati dalle parti sottoscriventi il presente contratto provinciale.

All'esito del predetto confronto, l'azienda:

- a) corrisponderà, con decorrenza e per il periodo di validità previsti, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura determinata in via definitiva a livello provinciale e commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie ed equiparate, come comunicata annualmente dalle parti sottoscriventi il presente contratto, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;
- b) corrisponderà, con decorrenza e per il periodo di validità previsti, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) esclusivamente nella misura minima provinciale del 30%, come comunicata annualmente dalle parti sottoscriventi il presente contratto, commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;
- c) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe negative.

Ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile nel singolo mese in misura commisurata fino ad un massimo di 173 ore mensili, alle ore ordinarie lavorate sono equiparate esclusivamente le seguenti casistiche:

- ore di fruizione nel mese dei permessi L. 104/92;
- ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;
- ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali;
- ore di congedo per maternità e paternità;
- ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla L. 300/70;

Ogni altra ipotesi di mancata effettuazione nel mese della prestazione lavorativa non sarà computata ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile.

Ai fini di quanto previsto dalle precedenti lettere b) e c) verrà attivata la seguente procedura:

- a) l'impresa renderà un'autodichiarazione in conformità all'Allegato n. 2 del presente contratto provinciale di lavoro sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U. ove costituite;
- b) la Cassa Edile trasmetterà entro 10 giorni l'autodichiarazione dell'azienda a Feneal - Filca - Fillea di Padova, le quali entro 30 giorni dal ricevimento della stessa

autodichiarazione hanno facoltà di richiedere un confronto con l'azienda per la verifica dei parametri aziendali;

c) l'omissione della comunicazione ovvero il rifiuto/indisponibilità ad attivare il confronto con le OO.SS. territoriali da parte dell'azienda, comporta l'obbligo ad erogare l'EVR nella misura massima definita a livello provinciale.

Le imprese di nuova costituzione devono corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura oraria determinata in via definitiva a livello provinciale, come comunicata annualmente da Ance Padova – Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, relativamente all'anno di costituzione.

Successivamente l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate per 12 mensilità.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di decorrenza a livello provinciale della corresponsione dell'EVR (quindi per l'anno 2012 dopo il 1° marzo 2012) l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) sarà commisurato alle ore ordinarie lavorate ed equiparate nel mese.

Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.

In sede di prima applicazione le Parti sociali provinciali concordano gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) da corrispondere con decorrenza 1° marzo 2012 e fino al 31 dicembre 2012.

Il pagamento dell'EVR per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2012 avverrà con la mensilità di competenza di luglio 2012.

Al fine di cui sopra le parti procederanno alla ricognizione dell'andamento del settore a livello provinciale per la determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) da corrispondere con decorrenza 1° marzo 2012 e fino al 31 dicembre 2012.

Ance Padova – Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil comunicano, anche ai fini della prima erogazione, entro il 10 luglio 2012, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova:

- l'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinato in via definitiva a livello provinciale, con validità dal 1° marzo 2012 al 31 dicembre 2012, da corrispondersi dalle imprese qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio


precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;

- l'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura minima provinciale, con validità dal 1° marzo 2012 al 31 dicembre 2012, da corrispondersi dalle imprese qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/ parametri aziendali;

- il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente validi per la verifica annuale a livello aziendale;

- le modalità di calcolo delle ore denunciate in Cassa Edile per la determinazione del relativo parametro aziendale.

Ance Padova – Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si riservano infine di constatare e comunicare, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), da attribuire agli apprendisti a decorrere dal 26 aprile 2012, in relazione alla regolamentazione della retribuzione prevista dagli appositi accordi interconfederali ovvero dal contratto collettivo di lavoro che verrà stipulato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 167/2011 (Testo Unico Apprendistato).



ART. 9 – TRASFERTA

Con riferimento all'art. 21, 2° comma del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, l'indennità giornaliera di trasferta dovuta agli operai viene stabilita, a decorrere dal 1 luglio 2012, nelle seguenti misure:


- a) € 5,50 quando l'operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 2 ed entro 7 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;
- b) € 9,00 quando l'operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 7 ed entro 25 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;
- c) € 13,00 quando l'operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 25 ed entro 40 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;
- d) € 18,00 quando l'operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 40 ed entro 65 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;
- e) € 23,00 quando l'operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 65 ed entro 90 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto;
- f) 26,00 quando l'operaio è comandato a prestare la propria opera in un cantiere situato oltre 90 km dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto.

Nel caso che l'impresa, di sua iniziativa, ritenga di effettuare il trasporto dei lavoratori con automezzi propri, l'indennità giornaliera di trasferta, a decorrere dall'1 luglio 2012, viene stabilita, avute presenti le distanze chilometriche di cui sopra, rispettivamente in:

- a) € 3,80
- b) € 6,50
- c) € 8,50
- d) € 12,40
- e) € 15,00
- f) € 17,20

Le parti stabiliscono che, qualora la distanza del cantiere ove l'operaio è comandato a prestare la propria opera fosse superiore a 90 Km. dal confine territoriale del comune ove è ubicato il cantiere per il quale è stato assunto, l'impresa - anche in considerazione del tempo necessario e delle relative difficoltà per giungere al luogo di lavoro e per il rientro - valuterà, in accordo con il lavoratore, la possibilità di rendere disponibile il pernottamento, il cui trattamento è di seguito previsto.

Al conducente dell'automezzo posto a disposizione dall'impresa non è dovuta l'indennità giornaliera di trasferta ma viene riconosciuta un'indennità di guida commisurata alla normale retribuzione, maggiorata del 20%, corrispondente al tempo forfetariamente



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with dates like '23'.

determinato dall'impresa per la guida (andata e ritorno), con l'obbligo di effettuare comunque l'orario di cantiere.

Le parti, anche in via di interpretazione ricognitiva di prassi consolidata, si danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a) del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 (che ha recepito quanto stabilito dall'art. 1 del R.D.L. 17 aprile 1923 n. 692 e dal relativo regolamento di attuazione approvato con R.D.L. 10 settembre 1923 n. 1955) tale tempo di guida non è da considerarsi lavoro effettivo a nessun effetto di legge e/o di contratto e non è pertanto utile al raggiungimento dell'orario massimo giornaliero e settimanale di legge e di contratto nonché per la determinazione dei limiti di intervento settimanale della cassa integrazione guadagni ordinaria e/o straordinaria in caso di sospensione della normale prestazione lavorativa intervenuta per le causali contemplate dalla legge nell'arco della settimana.

Le parti convengono inoltre che su tale indennità di guida, nell'entità come sopra definita, non deve essere computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, poiché il suo importo è stato già quantificato tenendo conto della natura onnicomprensiva di ogni incidenza.

L'operaio che percepisce l'indennità giornaliera di trasferta ha l'obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l'ora stabilita per l'inizio delle attività.

L'indennità giornaliera di trasferta deve essere corrisposta anche in caso di effettuazione di orario ridotto.

Il trattamento del servizio di mensa dell'operaio in trasferta è regolato dall'art. 9 del presente contratto.

L'indennità giornaliera non è dovuta nel caso in cui il cantiere dove l'operaio è comandato a prestare la propria opera sia ubicato nel comune di residenza del lavoratore o quando determini un avvicinamento alla sua residenza o abituale dimora tale da comportare per lui un effettivo vantaggio rispetto al cantiere di assunzione.

Trasferta con pernottamento

Ai lavoratori comandati in trasferta con pernottamento sarà corrisposta un'indennità raggugliata al 50% della retribuzione per il tempo occorrente per il viaggio di andata e di ritorno, oltre al rimborso delle spese di viaggio.

Il vitto e l'alloggio sono a carico dell'impresa; il vitto è costituito da una prima colazione, dal pasto meridiano e da quello serale; l'alloggio deve essere dotato di idonei servizi igienici.


Ai lavoratori sarà inoltre corrisposta un'indennità giornaliera di trasferta di € 13,00 per ogni giornata di lavoro.

* * * * *

Adeempimenti ex art. 118, comma 6, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

In relazione a quanto previsto al comma 6 dell'art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 che prescrive: "L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto", si conviene quanto segue:

- L'obbligo di iscrizione degli operai in trasferta e di effettuazione dei relativi adempimenti presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova sussiste ogni qualvolta si tratti di cantieri per i quali sia prevista una durata contrattuale superiore a tre mesi.
- Le parti concordano altresì in ordine all'obbligatorietà dell'iscrizione degli operai in trasferta e dei relativi adempimenti presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova anche per le imprese subappaltatrici e ciò anche nel caso in cui le specifiche lavorazioni subappaltate nel cantiere abbiano durata inferiore a tre mesi.
- L'impresa dovrà iscrivere l'operaio in trasferta alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova a decorrere dal periodo di paga in cui ha iniziato la trasferta.
- L'obbligo di cui sopra riguarda tutte le tipologie di lavori elencate nella premessa del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010 per i dipendenti delle imprese edili ed affini. Potranno restare iscritte alla Cassa Edile di provenienza, nel caso di lavori di breve durata, gli operai addetti all'esecuzione di pali e fondazioni, accertamenti geografici, produzione e fornitura con posa in opera di strutture in ferro per cemento armato, produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, impermeabilizzazione, verniciatura, stuccatura, manutenzione di ciminiere, forni, impianti industriali (isolamento termico ed acustico, coibentazioni, rivestimenti refrattari ed antiacidi).
- La disposizione che consente l'iscrizione degli operai alla Cassa Edile di provenienza per i cantieri di durata prevista pari o inferiore a tre mesi non trova applicazione qualora i cantieri di durata pari o inferiore a tre mesi fossero più di uno e si susseguano nel tempo determinando una presenza continuativa dell'impresa comunque superiore a tre mesi.
- Per i cantieri riguardanti i lavori di cui ai punti precedenti, permangono gli obblighi di comunicazione alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, previsti dai commi 12, 13 e 14 dell'art. 21 del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010.



ART. 10 - MENSA

Le imprese edili con unità produttive ubicate nel territorio della provincia di Padova sono tenute a fornire ai lavoratori addetti ai cantieri un pasto caldo attraverso il ricorso ad aziende di ristorazione specializzate nella fornitura di pasti nei luoghi di lavoro.

Le parti giudicano condizione necessaria perché il servizio di mensa possa espletarsi nella forma anzidetta la presenza nei cantieri di locali idonei dal punto di vista igienico per ospitare un refettorio, areati, riscaldati nella stagione fredda e muniti di sedie e tavoli.

La fornitura del pasto dovrà comporsi di un primo e di un secondo piatto, con contorno, pane, un frutto, una bibita di 0,33 litri e un litro di acqua.

Resta convenuto che l'impresa concorrerà al costo complessivo nella misura del 85% per ciascun pasto; eguale trattamento verrà riservato al lavoratore in trasferta.

Nel caso in cui l'impresa - per motivi organizzativi o per assenza di locali idonei nei cantieri per ospitare il servizio di mensa - optasse per la fornitura del pasto in trattoria, il concorso alla spesa del servizio di mensa presso pubblici esercizi sarà pari ad € 10,50 per pasto; eguale trattamento verrà riservato al lavoratore in trasferta.

Ai lavoratori che non intendono usufruire del servizio di mensa l'impresa non è tenuta a corrispondere l'indennità sostitutiva di mensa.

Nell'ipotesi che non si renda possibile la fornitura del pasto caldo, ai lavoratori addetti al cantiere verrà corrisposta un'indennità sostitutiva di mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa pari a € 5,29.


Sulla predetta indennità sostitutiva non va computata la percentuale di cui all'art. 18 del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della maggiorazione per ferie, festività, gratifica natalizia.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti trovano applicazione sempreché la prestazione lavorativa giornaliera non sia inferiore a quattro ore.

Restano salve eventuali condizioni di miglior favore già praticate in forza di accordi.

Nota a verbale

In adesione alle linee guida della Regione del Veneto per l'attuazione dell'art. 15 della Legge Quadro n. 125/2001 che impone il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative comportanti un elevato rischio di infortuni sul lavoro, le convenzioni per il servizio di mensa escluderanno la fornitura di bevande alcoliche.

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. From left to right: the first is a large, somewhat circular scribble; the second is a simple, stylized signature; the third is a more complex signature with several loops; the fourth is a signature that appears to start with 'S'; and the fifth is a signature that appears to start with 'L'.

ART. 11 - INDENNITA' DI TRASPORTO

Agli operai assunti o in trasferta presso i cantieri situati nella provincia di Padova è dovuta un'indennità a titolo di concorso per le spese di trasporto per recarsi sul posto di lavoro o nel diverso punto di raccolta stabilito dall'impresa.

L'indennità di trasporto resta convenuta nelle misure che seguono, già in vigore dal 1° marzo 1998, per ciascuna giornata di effettiva presenza in cantiere, intendendosi anche quella in cui il lavoratore si sia presentato sul posto di lavoro e non abbia potuto prestare la propria opera per qualsivoglia ragione a lui non imputabile:

- a) € 0,77 quando la distanza tra il centro del comune di residenza del lavoratore ed il centro del comune nel cui territorio è situato il cantiere non supera i 20 km di raggio;
- b) € 1,03 quando la distanza tra il centro del comune di residenza del lavoratore ed il centro del comune nel cui territorio è situato il cantiere è compresa tra i 20 ed i 30 km di raggio;
- c) € 1,29 quando la distanza tra il centro del comune di residenza del lavoratore ed il centro del comune nel cui territorio è situato il cantiere è superiore a 30 km di raggio.


L' indennità non è dovuta quando l'operaio è occupato presso un cantiere situato all'interno del territorio del comune ove egli dimora.

Le imprese liquideranno gli importi indicati nelle precedenti lettere a), b) e c) anche durante le assenze dei lavoratori per malattia, per infortunio o per cassa integrazione guadagni, sempreché i lavoratori interessati producano idonea documentazione dalla quale risulti che le spese di trasporto sono state sostenute anche durante un periodo di assenza dovuto ad una delle predette cause.

Gli importi delle indennità di trasporto più sopra stabiliti sono comprensivi della percentuale di cui all'art. 18 del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010.

Nota a verbale

L'indennità non è dovuta ai dipendenti che usufruiscono di mezzi di trasporto posti a disposizione dall'impresa per recarsi sul posto di lavoro o nel diverso punto di raccolta e per tornare alla loro abitazione.

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are approximately seven distinct signatures scattered across the lower half of the page. Some are large and bold, while others are smaller and more cursive. The signatures appear to be of various individuals, likely representing different parties involved in the document.

ART. 12 - FERIE

La durata annua delle ferie è stabilita in quattro settimane di calendario (pari a 160 ore di orario normale per gli operai di produzione) escludendo dal computo i giorni festivi di cui al punto 3) dell'art. 17 del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010.

Le ferie dovranno, di norma, essere usufruite entro l'anno di maturazione.

Il calendario delle ferie sarà stabilito, di comune accordo fra datore di lavoro e lavoratori, in ciascuna impresa tenendo presenti le esigenze di lavoro, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente, entro il 31 maggio di ciascun anno.




Le parti convengono che il godimento effettivo delle ferie spettanti agli operai aventi diritto sia così regolamentato:

- a) due settimane, di norma consecutive, nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre;
- b) una settimana in concomitanza con il periodo delle festività natalizie;
- c) la settimana di ferie restante in qualsiasi altro periodo dell'anno concordato con il datore di lavoro.

Compatibilmente con le proprie esigenze produttive ed organizzative, l'impresa valuterà la possibilità di far godere cumulativamente alle ferie i permessi ai lavoratori che ne facessero richiesta.

Anche al fine di favorire il rientro alle proprie residenze dei lavoratori migranti, compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative, è permesso ai lavoratori di usufruire di due delle quattro settimane nell'arco di 24 mesi successivi all'anno di riferimento.

Resta tuttavia fermo l'obbligo di usufruire di almeno due settimane di ferie nel corso dell'anno di maturazione.



ART. 13 - INDUMENTI DI LAVORO, MEZZI PROTETTIVI, ATTREZZI

Le parti convengono che i lavoratori ricevano dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova per il tramite delle aziende un giubbotto, due magliette e due paia di pantaloni o, in luogo di questi, una tuta ed una pettorina nonché un paio di scarpe antinfortunistiche.

Tali dotazioni individuali verranno consegnate di norma entro il mese di aprile di ogni anno.

L'assolvimento dell'onere della fornitura delle dotazioni avverrà al momento dell'iscrizione alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova per gli operai nuovi assunti.

Ai lavoratori dipendenti di imprese aventi sede al di fuori della Provincia la fornitura del vestiario competerà quando abbiano maturato almeno 500 ore di lavoro ordinario presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova nell'ambito dell'anno solare.

La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova fornirà pure a tutti i lavoratori che ne faranno richiesta, attraverso le rispettive aziende, un casco di protezione, quando si renda inutilizzabile per deterioramento quello in possesso.

Resta fermo l'obbligo per i lavoratori di indossare il vestiario, le scarpe antinfortunistiche ed il casco di protezione consegnati.


Per la concreta attuazione di quanto sopra, le parti convengono che il contributo a carico delle imprese da corrispondere alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova sia stabilito a decorrere dal versamento di competenza del mese di luglio 2012 nella misura dello 0,43%, calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010.

Ai lavoratori saranno messi a disposizione da parte delle imprese gli attrezzi occorrenti per l'espletamento degli incarichi assegnati.

Le parti convengono che la dotazione individuale di cui al 1° comma del presente articolo venga consegnata ogni anno anche a ciascuno degli allievi frequentatori presso il Centro Provinciale di Istruzione Professionale Edile (CPIPE) del corso triennale post - scuola media per la qualifica di Operatore edile Polivalente.


Tale dotazione sarà inoltre consegnata a ciascun frequentatore del corso di formazione di 16 ore attinente le basi professionali del lavoro in edilizia e la formazione alla sicurezza di cui all'art. 91, comma 44, lett. d) del Ccnl 18 aprile 2008, come modificato ad integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010. La dotazione costituisce anticipo della fornitura annuale.

Le aziende che occupano operai asfaltisti organizzano un servizio di lavaggio degli indumenti da lavoro in accordo con le RSU e le RSA.



Nota a verbale

Le imprese sono tenute a trasmettere alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova entro, di norma, il mese di novembre gli elenchi relativi al fabbisogno del vestiario e delle calzature.



Handwritten signatures and scribbles. The top row features a large, dense scribble on the left and a cursive signature on the right. The bottom row features a cursive signature.



Two handwritten signatures at the bottom right of the page.

ART. 14 - CASSA EDILE

L'attività della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova è regolata dallo Statuto e dal Regolamento, approvati dalle Associazioni sindacali contraenti con accordi collettivi provinciali.

Il contributo assistenza di cui all'art. 36 lett a) 6° comma del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010 resta dovuto alla Cassa Edile nella misura complessiva del 2,52% di cui 2,10% a carico dei datori di lavoro e 0,42% a carico dei lavoratori dipendenti, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010 e sul trattamento economico per le festività di cui all'art. 17 del richiamato C.c.n.l..

La quota del contributo a carico dei lavoratori viene trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le modalità di versamento alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova del contributo "Fondo assistenza", così come degli altri contributi pure dovuti alla Cassa Edile in forza del C.c.n.l. vigente e del presente contratto provinciale secondo il prospetto di cui all'allegato n. 3, sono stabilite dallo Statuto e dal relativo Regolamento della Cassa stessa.

In particolare il versamento dei contributi e delle somme afferenti le ferie, e la gratifica natalizia va effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza.

Eventuali ritardi nei versamenti dovuti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova sono sempre soggetti al versamento degli interessi di mora pari al 50% della misura minima individuata dall'INPS per le omissioni contributive la cui variazione è collegata all'andamento del tasso ufficiale di riferimento stabilito dalla Banca Centrale Europea.

La Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova provvede all'emissione degli interessi di mora nell'anno successivo a quello di competenza.

I versamenti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova sono effettuati sui c/c bancari e postali indicati dalla Cassa Edile medesima.

Nel caso si utilizzino altri istituti bancari, vale quale data di versamento, la data in cui l'importo dovuto viene in concreto accreditato alla Cassa Edile dalle banche tesoriere.



Ogni aspetto procedurale, con particolare riguardo ai ritardi superiori ai 3 mesi ovvero a recidive in genere per ritardato pagamento, verrà definito dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova con specifiche deliberazioni.

Dichiarazione a verbale

Le parti, visto il Protocollo siglato da Ance Veneto e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil del Veneto il 15 dicembre 2011, riaffermano l'opportunità di favorire il "processo a rete" delle Casse Edili del Veneto, in un'ottica di razionalizzazione ed armonizzazione delle loro attività.

In tale senso reputano importante la presenza di un Coordinamento regionale delle Casse Edili del Veneto che - pur nella salvaguardia delle autonomie territoriali delle Casse Edili venete e nel rispetto delle linee guida che saranno stabilite a livello nazionale dalla Commissione Nazionale delle Casse Edili - consenta di conseguire ottimizzazioni nei risultati della gestione delle stesse.

Il Coordinamento delle Casse Edili del Veneto non dovrà in ogni caso comportare alcun aggravio economico per la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova.



A collection of handwritten signatures in black ink. On the left, there is a large, somewhat circular scribble. To its right are two distinct signatures, one appearing to be 'V. S.' and the other 'M. S.'. Below these, there is another signature that looks like 'A. S.'.Two handwritten signatures in black ink, located in the bottom right corner of the page. The first signature is 'A. S.' and the second is 'C. S.'.

ART. 15 - QUOTE SINDACALI E DI ADESIONE CONTRATTUALE

Con riferimento all'art. 37 del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, le quote provinciali di adesione contrattuale a carico dei datori di lavoro e dei dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Padova sono confermate nella misura paritetica dello 0,50% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del richiamato C.c.n.l.



Tale percentuale tiene conto della maggiorazione del 18,50% per ferie e per gratifica natalizia.

In relazione a quanto stabilito dal citato C.c.n.l. la quota nazionale a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori resta dovuta nella misura paritetica pari allo 0,22% degli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 sopra citato.



ART. 16 - ANZIANITA' PROFESSIONALE EDILE


Il contributo a carico dei datori di lavoro, per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'anzianità professionale edile di cui all'art. 29 del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010, resta convenuto nella misura del 4,25% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 24 del C.c.n.l. richiamato più sopra.

A collection of handwritten signatures in black ink. The top row features four distinct signatures: a large, complex scribble on the left, followed by three more stylized signatures. The bottom row contains two smaller, simpler signatures.Two handwritten signatures in black ink, positioned in the bottom right corner of the page. The first signature is larger and more stylized, while the second is smaller and more compact.

ART. 17 – PREVIDENZA COMPLEMENTARE DI SETTORE

Le parti riconfermano la validità di quanto previsto dall'Accordo nazionale sottoscritto tra l'Ance e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil il 10 settembre 2003 in materia di previdenza complementare di settore e dall'art. 97 del Ccnl 18 aprile 2008 come modificato ed integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010.

Le parti si impegnano a valutare tutte le iniziative che possono risultare utili a favorire la crescita e l'adesione dei lavoratori alla previdenza integrativa dei fondi contrattuali incentivandola attraverso attività promozionali.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above two smaller, simpler handwritten marks.A handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent loop and a horizontal stroke.A handwritten signature in black ink, appearing as a series of connected, flowing lines.



PARTE SECONDA

REGOLAMENTAZIONE PER GLI IMPIEGATI

ART. 18 - PREMIO DI PRODUZIONE

In conformità alle previsioni contenute nell'art. 12 del C.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010 – preso atto dell'intervenuta cessazione al 31 dicembre 2010 dell'erogazione dell'Elemento Economico Territoriale e del conglobamento dei relativi importi vigenti nella provincia di Padova a tale data nel premio di produzione – a decorrere dal 1° gennaio 2011 il premio di produzione per gli impiegati è stabilito nelle seguenti misure mensili:

- 7° livello – 1 ^a Cat. Super	€ 384,55
- 6° livello – 1 ^a Cat.	€ 346,10
- 5° livello – 2 ^a Cat.	€ 287,81
- 4° livello – Assistente Tecnico già in 3 ^a Cat.	€ 263,74
- 3° livello – 3 ^a Cat.	€ 242,24
- 2° livello – 4 ^a Cat.	€ 217,92
- 1° livello – 4 ^a Cat. 1° impiego	€ 187,57



ART. 19 - ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (E.V.R.)

In conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del C.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19 aprile 2010, e considerato il Protocollo 15 dicembre 2011 firmato da Ance Veneto e Feneal-Uil - Filca-Cisl e Fillea-Cgil del Veneto, è concordata l'istituzione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) quale premio variabile che tiene conto dell'andamento congiunturale del settore e correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio della provincia di Padova e a livello aziendale.

L'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) non ha incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal richiamato C.c.n.l., ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Ance Padova - Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova, determinano annualmente l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, tenendo conto delle variazioni temporali, su base triennale, di indicatori/parametri provinciali e delle loro incidenze ponderali in termini percentuali.

Ai fini della determinazione annuale dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, sono utilizzati, secondo le rispettive incidenze ponderali in termini percentuali, un indicatore determinato dalle parti sottoscriventi il presente contratto provinciale di lavoro, nonché i seguenti quattro indicatori/parametri provinciali predefiniti dall'Accordo 19 aprile 2010 di rinnovo del C.c.n.l. 18 aprile 2008:

1. Numero lavoratori iscritti alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;
2. Monte salari denunciato alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;
3. Ore denunciate alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova;
4. Valore aggiunto del settore delle costruzioni individuato dall'ISTAT per la provincia di Padova.

Ance Padova - Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova procederanno ad individuare annualmente, con specifico atto, l'indicatore/parametro provinciale di propria competenza e le specifiche incidenze ponderali in termini percentuali di ciascun indicatore/parametro provinciale al fine di una determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) correlata all'effettivo andamento congiunturale del settore quale rilevato sulla base di dati attuali e rappresentativi.

Le medesime parti procederanno annualmente al raffronto degli indicatori/parametri provinciali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente.

Ai fini delle verifiche annuali il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente sono composti di anni solari. Ai fini dell'individuazione del triennio di riferimento devono essere presi quali anni solari l'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati ed i due precedenti.

Il triennio immediatamente precedente è costituito dai tre anni solari precedenti all'ultimo che abbia disponibili tutti i dati relativi agli indicatori/parametri considerati.

Le parti sociali determinano le modalità di computo del numero dei lavoratori iscritti, del monte salari e delle ore denunciate alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova.

Nell'ambito del raffronto di cui ai commi precedenti, l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è riconosciuto e determinato qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per almeno due degli indicatori/parametri considerati.

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale è determinato per gli operai e per gli apprendisti operai, nella misura pari al 6% dei minimi di paga base in vigore al 1° gennaio 2010 per tutta la durata del presente contratto provinciale qualora dovesse risultare una variazione pari o positiva per tutti gli indicatori/parametri considerati.

Qualora la variazione pari o positiva non dovesse risultare per tutti gli indicatori/parametri considerati, ma dovesse comunque risultare per almeno due degli stessi, il predetto importo è ridotto ad una misura percentuale dello stesso pari alla somma delle incidenze percentuali relative agli indicatori/parametri per i quali risulta una variazione pari e/o positiva, e comunque non inferiore a 30%.


Ance Padova – Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova stabiliscono di incontrarsi entro il mese di dicembre di ciascun anno per il calcolo e la verifica degli indicatori/parametri e per la determinazione in via definitiva dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) a livello provinciale, in conformità alle previsioni contenute negli artt. 12 e 38 del C.c.n.l. 18 giugno 2008, come modificato e integrato dall'Accordo 19 aprile 2010.

L'importo dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), determinato in via definitiva a livello provinciale, è quantificato in quote orarie.

Ance Padova – Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova comunicano, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova:

- l'importo orario erogabile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) commisurato ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate, determinato in via definitiva a livello provinciale, da corrispondersi dalle imprese, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei sotto indicati due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;
- il periodo di decorrenza e di validità delle predette corrisposizioni;
- il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente validi per la verifica annuale a livello aziendale di cui sotto;
- le modalità di calcolo delle ore denunciate presso la Cassa Edile per la determinazione del relativo indicatore/parametro aziendale.

L'impresa procede alla verifica dei parametri dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), dovuti a livello aziendale.

The bottom of the page contains several handwritten signatures and scribbles in black ink. There are approximately seven distinct marks, including a large circular scribble on the left, a signature that looks like 'M.L.', a signature that looks like 'J.M.', a signature that looks like 'S', and a signature that looks like 'C. M.' on the right.

Ai fini di cui sopra l'impresa procede al calcolo dei seguenti due indicatori/parametri aziendali:

- ore relative ad operai ed apprendisti denunciate alle Casse Edili, anche diverse dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, secondo le medesime modalità individuate al livello provinciale;
- volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA dell'impresa stessa, presentate alle scadenze previste per legge.

L'impresa confronta tali indicatori/parametri aziendali, su base triennale, effettuando la comparazione dell'ultimo triennio di riferimento con quello immediatamente precedente, entrambi come comunicati dalle parti sottoscriventi il presente contratto provinciale.

All'esito del predetto confronto, l'azienda:

- a) corrisponderà, con decorrenza e per il periodo di validità previsti, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura determinata in via definitiva a livello provinciale e commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie ed equiparate, come comunicata annualmente dalle parti sottoscriventi il presente contratto, qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;
- b) corrisponderà, con decorrenza e per il periodo di validità previsti, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) esclusivamente nella misura minima provinciale del 30%, come comunicata annualmente dalle parti sottoscriventi il presente contratto, commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;
- c) non corrisponderà l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe negative.

Ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile nel singolo mese in misura commisurata fino ad un massimo di 173 ore mensili, alle ore ordinarie lavorate sono equiparate esclusivamente le seguenti casistiche:

- ore di fruizione nel mese dei permessi L. 104/92;
- ore di partecipazione durante l'orario di lavoro a corsi di formazione cui il lavoratore sia stato comandato dall'azienda;
- ore di fruizione dei permessi per esercizio di cariche sindacali;
- ore di congedo per maternità e paternità;
- ore di assemblee sindacali nel limite previsto dalla L. 300/70;

Ogni altra ipotesi di mancata effettuazione nel mese della prestazione lavorativa non sarà computata ai fini del calcolo dell'E.V.R. erogabile.

Ai fini di quanto previsto dalle precedenti lettere b) e c) verrà attivata la seguente procedura:

a) l'impresa renderà un'autodichiarazione in conformità all'Allegato n. 2 del presente contratto provinciale di lavoro sul non raggiungimento di uno o entrambi gli indicatori/parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, dandone comunicazione alle R.S.A. o R.S.U. ove costituite;

b) la Cassa Edile trasmetterà entro 10 giorni l'autodichiarazione dell'azienda a Feneal Filca - Fillea di Padova, le quali entro 30 giorni dal ricevimento della stessa

autodichiarazione hanno facoltà di richiedere un confronto con l'azienda per la verifica dei parametri aziendali;

c) l'omissione della comunicazione ovvero il rifiuto/indisponibilità ad attivare il confronto con le OO.SS. territoriali da parte dell'azienda, comporta l'obbligo ad erogare l'EVR nella misura massima definita a livello provinciale.

Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

Le imprese di nuova costituzione devono corrispondere gli importi dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura oraria determinata in via definitiva a livello provinciale, come comunicata annualmente da Ance Padova – Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil della provincia di Padova mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, relativamente all'anno di costituzione.

Successivamente l'erogazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) seguirà l'esito del confronto degli indicatori/parametri aziendali ed a tali fini e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

L'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura commisurata ad un massimo di 173 ore mensili ordinarie lavorate ed equiparate per 12 mensilità.

Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro intervenuta successivamente alla data di decorrenza a livello provinciale della corresponsione dell'EVR (quindi per l'anno 2012 dopo il 1° marzo 2012) l'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) sarà commisurato alle ore ordinarie lavorate ed equiparate nel mese.


Nel caso di prestazione a tempo parziale, l'importo mensile dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) è corrisposto in misura proporzionale all'entità della prestazione lavorativa.



In sede di prima applicazione le Parti sociali provinciali concordano gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) da corrispondere con decorrenza 1° marzo 2012 e fino al 31 dicembre 2012.

Il pagamento dell'EVR per i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2012 avverrà con la mensilità di competenza di luglio 2012.


Al fine di cui sopra le parti procederanno alla ricognizione dell'andamento del settore a livello provinciale per la determinazione dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) da corrispondere con decorrenza 1° marzo 2012 e fino al 31 dicembre 2012.



Ance Padova – Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil comunicano, anche ai fini della prima erogazione, entro il 10 luglio 2012, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova:


- l'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) determinato in via definitiva a livello provinciale, con validità dal 1° marzo 2012 al 31 dicembre 2012, da corrispondersi dalle imprese qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, le variazioni dei suddetti due indicatori/parametri aziendali risultino entrambe pari o positive;
- l'importo orario dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.) nella misura minima provinciale, con validità dal 1° marzo 2012 al 31 dicembre 2012, da corrispondersi dalle imprese qualora, nel triennio di riferimento, rispetto al triennio precedente, la variazione pari o positiva interessi solo uno dei suddetti indicatori/parametri aziendali;
- il triennio di riferimento e quello immediatamente precedente validi per la verifica annuale a livello aziendale;
- le modalità di calcolo delle ore denunciate in Cassa Edile per la determinazione del relativo parametro aziendale.

Ance Padova – Collegio Costruttori Edili e Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil si riservano infine di constatare e comunicare, mediante pubblicazione sul sito della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova, gli importi orari dell'Elemento Variabile della Retribuzione (E.V.R.), da attribuire agli apprendisti a decorrere dal 26 aprile 2012, in relazione alla regolamentazione della retribuzione prevista dagli appositi accordi interconfederali ovvero dal contratto collettivo di lavoro che verrà stipulato a livello nazionale, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 167/2011 (Testo Unico Apprendistato).



ART. 20 - MENSA

La normativa di cui all'art. 9 del presente contratto provinciale di lavoro si applica anche agli impiegati tecnici addetti ai cantieri.



A group of four handwritten signatures in black ink. The top-left signature is a large, stylized loop with horizontal lines underneath. To its right are two smaller, more fluid signatures. Below these is a fourth signature consisting of two distinct, connected loops.Two handwritten signatures in black ink. The one on the left is a large, stylized signature with a prominent loop. The one on the right is a more cursive signature.

PARTE TERZA

REGOLAMENTAZIONE COMUNE PER GLI OPERAI E PER GLI IMPIEGATI



ART. 20 - ESTENSIONE DI CONTRATTI STIPULATI CON ALTRE ASSOCIAZIONI

Ad integrazione di quanto stabilito dall'art. 117 del vigente C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010 si conviene che nel caso in cui le Organizzazioni territoriali aderenti alle Associazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto provinciale dovessero in futuro concordare con altre Associazioni di datori di lavoro, industriali o artigiane, condizioni sia retributive che normative, a livello provinciale, meno onerose di quelle previste dal richiamato C.c.n.l. e dal presente contratto provinciale, tali condizioni si intendono estese alle aziende che abbiano le medesime caratteristiche e che siano rappresentate da Ance Padova – Collegio Costruttori Edili.



ART. 21 - VALIDITA', DECORRENZA E DURATA

Il presente contratto provinciale integrativo del C.c.n.l. 18 aprile 2008, come modificato e integrato dall'Accordo nazionale 19 aprile 2010 da valere per tutto il territorio della provincia di Padova, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel C.c.n.l. soprarichiamato e per tutti gli operai, gli impiegati e i quadri da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse, entra in vigore, salvo quanto eventualmente disposto dai singoli articoli, il 1° luglio 2012 e avrà durata fino al 31 dicembre 2013, intendendosi prorogato oltre tale data in assenza di disdetta operata anche da una sola delle parti firmatarie e comunque fino alla diversa eventuale nuova data che per i contratti integrativi provinciali sarà fissata in sede di rinnovo del vigente C.c.n.l.



ART. 22 - STESURA ED ESCLUSIVA DI STAMPA

Il presente contratto è edito a cura delle parti stipulanti le quali ne hanno l'esclusiva a tutti gli effetti.

Le parti convengono nella stampa del presente contratto ed altresì che l'onere venga posto interamente a carico della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova.

E' vietata la riproduzione parziale o totale senza autorizzazione.


Il presente contratto viene depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Padova.

Letto, confermato e sottoscritto.

ANCE PADOVA – COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI



Silvio Bossi




Roberto Carotenuto

Padova, 28 giugno 2012

Fe.N.E.A.L. - U.I.L.
Provincia di Padova



F.I.L.C.A. - C.I.S.L.
Provincia di Padova



F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L.
Provincia di Padova



CASSA EDILE DI PADOVA
 Pass.Corner Piscopia, 10
 35137 PADOVA (PD)
 Tel.0498751069
 Fax 0498753646
 pd00@infopec.cassaedile.it

DENUNCIA DI NUOVO LAVORO

LA SOTTOSCRITTA IMPRESA (Ragione Sociale completa) _____
 INDIRIZZO SEDE LEGALE _____

 CAP _____ LOCALITA' _____ PR _____
 OV. _____
 TEL. _____ E-MAIL _____ INDIRIZZO _____
 PEC _____
 CODICE FISCALE _____ PARTITA IVA _____

 POSIZIONE CASSA EDILE PADOVA _____ MATR.INPS _____ MATR. INAIL _____

Ai sensi e/o per gli effetti previsti dai dispositivi legislativi e contrattuali vigenti, **DICHIARA** di aver ricevuto in affidamento il seguente lavoro

DATI COMMITTENTE

PUBBLICO PRIVATO AFFIDAMENTO IN APPALTO SUBAPPALTO

PROPRIO

DENOMINAZIONE COMMITTENTE _____

 COD.FISC. _____
 P.IVA. _____
 INDIRIZZO _____

 CAP _____
 LOCALITA' _____ PROV. _____

 TEL. _____ FAX _____ E-MAIL _____ INDIRIZZO _____
 PEC _____

APPALTATORE: (per i subappaltatori indicare la denominazione dell'impresa appaltatrice):
 DENOMINAZIONE _____ C.F. _____

DATI LAVORO

DESCRIZIONE LAVORO _____

 INDIRIZZO _____
 CANTIERE _____

(Handwritten signatures and scribbles are present in this area, including a large signature at the bottom left and several smaller ones on the right side of the page.)

CAP _____ LOCALITA' _____

 _PROV. _____
 CIG (Cod.Id.Gara)N. _____ prot.appalto _____ data appalto _____

 IMPORTO LAVORI IN APPALTO/SUBAPPALTO € _____ IMPORTO LAVORI EDILI € _____

 DATA INIZIO LAVORI _____ DATA PRESUNTA FINE _____
 LAVORI _____
 NUMERO PRESUMIBILE DEGLI OPERAI CHE VERRANNO OCCUPATI:
 SUBORDINATI: _____
 INTERINALI: _____
 TRASFERTISTI (1): _____ PROV: _____
 IN DISTACCO (2) _____ IMPRESA _____
 DISTACCANTE _____
 CATEGORIA GENERALE OPERA OG _____
 (3) _____

IMPRESE SUBAPPALTATRICI (4)

RAGIONE SOCIALE/INDIRIZZO/ CODICE FISCALE	DESCRIZIONE LAVORO	IMPORTO LAVORO	CAT.OG.	LAV. AUT(5)	NON EDILE
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
				<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

La sottoscritta impresa si impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale vigente per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima, dall'art. 118 c.6 del d.lgs. 163/2006 e s.m., dalla Legge Regionale 27/2003 e s.m., nonché dalla vigente normativa riguardante il documento Unico di Regolarità Contributiva.

La sottoscritta impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di Padova di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

DATA _____

TIMBRO E FIRMA


- (1) Indicare la provincia di iscrizione
- (2) Nel caso di operai in distacco, fornire alla Cassa Edile copia del contratto di distacco
- (3) Vedi tabella allegata ex avviso comune dd.28/10/10
- (4) Indicare le imprese subappaltatrici, anche quelle non edili, compresi i lavoratori autonomi(in questo caso inserire anche il Codice Fiscale)
- (5) Selezionare se trattasi di impresa con soli lavoratori autonomi




The image shows several handwritten signatures and stamps. At the top left, there is a large, dark, scribbled-out signature. Below it, there are several other signatures in various styles, including one that looks like 'M. S.' and another that looks like 'L. S.'. At the bottom right, there is a signature that looks like 'L. S.' and another that looks like 'L. S.'. There are also some faint, illegible stamps or markings scattered around the signatures.

TABELLA EX AVVISO COMUNE DD 28/10/10

	CATEGORIE	Percentuali di incidenza minima della manodopera sul valore dell'opera
1	OG1 - nuova edilizia civile compresi Impianti e Forniture	14,28%
2	OG1 - nuova edilizia industriale esclusi impianti	5,36%
3	ristrutturazione di edifici civili	22,00%
4	ristrutturazione di edifici industriali esclusi Impianti	6,69%
5	OG2 - restauro e manutenzione di beni tutelati	30,00%
6	OG3 - opere stradali, ponti, etc.,	13,77%
7	OG4 - opere d'arte nel sottosuolo	10,82%
8	OG5 - dighe	16,07%
9	OG6 - acquedotti e fognature	14,63%
10	OG6 - gasdotti	13,66%
11	OG6 - oleodotti	13,66%
12	OG6 - opere di irrigazione ed evacuazione	12,48%
13	OG7 - opere marittime	12,16%
14	OG8 - opere fluviali	13,31%
15	OG9 - impianti per la produzione di energia elettrica	14,23%
16	OG10 - impianti per la trasformazione e distribuzione	5,36%
17	OG12 - OG13 - bonifica e protezione ambientale	16,47%



Handwritten signatures and scribbles, including a large circular scribble and several cursive signatures.



Handwritten signatures, including a large cursive signature and a smaller one.

Spett. Cassa Edile di Mutualità e Assistenza
della Provincia di Padova
Pass. Corner Piscopia 10
35127 Padova

Spett. Associazione datoriale

Spett. RSU/RSA
C/o sede aziendale

Oggetto: Autodichiarazione di non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali per l'erogazione dell'EVR, come previsto dall' art. 38 C.c.n.l. 18 aprile 2008 come modificato e integrato dall'Accordo Nazionale 19 aprile 2010 e dagli artt. 8-19 C.c.p.l. provincia di Padova del 28/06/2012.

L'Impresa dichiara che nel triennio di riferimento per l'erogazione dell'EVR per l'anno ai propri dipendenti, il confronto con i corrispettivi dati del triennio precedente, risulta negativo per il/i seguente/i parametri:

ore denunciata alle Casse Edili

volume di affari IVA, come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali IVA.

A comprova di quanto dichiarato allega copia della documentazione relativa ai trienni di riferimento per la comparazione.

L'impresa al fine di attivare la riduzione o non pagamento dell'EVR, come previsto dalle normative contrattuali di cui in oggetto, si dichiara disponibile ad un incontro con FENEAL FILCA FILLEA di Padova.

Distinti saluti

Timbro e Firma del Legale Rappresentante


**PROSPETTO CONTRIBUTI DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI PADOVA
CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2012
PER LE IMPRESE ASSOCIATE AD
ANCE PADOVA - COLLEGIO COSTRUTTORI EDILI**

TIPO CONTRIBUTO	ALIQUOTE CONTRIBUTI		TOTALE ALIQUOTE
	a carico imprese	a carico operai	
1. Quota Paritetica Nazionale di Adesione Contrattuale	0,22%	0,22%	0,44%
2. Quota Paritetica Provinciale di Adesione Contrattuale	---	0,50%	0,50%
3. Fondo Assistenza	2,10%	0,42%	2,52%
4. Fondo Scuola	0,60%	---	0,60%
5. Contributo Comitato Paritetico	0,30%	---	0,30%
6. Anzianità Professionale Edile Ordinaria	4,25%	---	4,25%
7. Contributo Vestiario	0,43%	---	0,43%
8. Fondo per il miglioramento delle prestazioni	0,11%	---	0,11%
9. Contributo per lavori usuranti e pesanti	0,10%	---	0,10%
TOTALE 1	8,11%	1,14%	9,25%
10. Contributo Associativo Ance Padova - Collegio Costruttori Edili (*)	1,00%	---	1,00%
TOTALE 2	9,11%	1,14%	10,25%
11. Contributo Cig Apprendisti (**)	0,30%	---	0,30%

I contributi vanno calcolati sulla retribuzione imponibile Cassa Edile costituita da: minimi di paga base ed eventuali superminimi, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, E.D.R..

(*) Le imprese associate ad Ance Padova – Collegio Costruttori Edili sono tenute al versamento del contributo associativo nella misura dell'1,00% della retribuzione imponibile INPS operai e impiegati. Il contributo associativo Ance Padova – Collegio Costruttori Edili comprende la quota Paritetica di Adesione Contrattuale (pari a 0,50%).

(**) Dal 1° gennaio 2009 è previsto a carico delle imprese che impiegano lavoratori con contratto di apprendistato un contributo pari allo 0,30% calcolato sulla retribuzione imponibile erogata nel mese agli apprendisti in forza.

A collection of handwritten signatures in black ink. On the left, there is a large, dense scribble. To its right, there are three distinct signatures: one that appears to be 'V.B.S.', and two others below it that look like 'L' and 'L'.Two handwritten signatures in black ink, one above the other, both appearing to be stylized initials or names.

**PROSPETTO CONTRIBUTI DA VERSARE ALLA CASSA EDILE DI PADOVA
CON DECORRENZA 1° LUGLIO 2012**

TIPO CONTRIBUTO	ALIQUOTE CONTRIBUTI		TOTALE ALIQUOTE
	a carico imprese	a carico operai	
1. Quota Paritetica Nazionale di Adesione Contrattuale	0,22%	0,22%	0,44%
2. Quota Paritetica Provinciale di Adesione Contrattuale	0,50%	0,50%	1,00%
3. Fondo Assistenza	2,10%	0,42%	2,52%
4. Fondo Scuola	0,60%	---	0,60%
5. Contributo Comitato Paritetico	0,30%	---	0,30%
6. Anzianità Professionale Edile Ordinaria	4,25%	---	4,25%
7. Contributo Vestiario	0,43%	---	0,43%
8. Fondo per il miglioramento delle prestazioni	0,11%	---	0,11%
9. Contributo per lavori usuranti e pesanti	0,10%	---	0,10%
TOTALE	8,61%	1,14%	9,75%
10. Contributo Cig Apprendisti (*)	0,30%	----	0,30%

- 1) I contributi vanno calcolati sulla retribuzione imponibile Cassa Edile costituita da: minimi di paga base ed eventuali superminimi, indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale.
- 2) Le imprese edili iscritte alle Associazioni Territoriali aderenti all'ANCE ed operanti in provincia di Padova sono tenute inoltre a versare alla Cassa Edile di Padova il contributo associativo ANCE nella misura dell'1,30% calcolato sulla retribuzione imponibile di cui al punto 1.

(*) Dal 1° gennaio 2009 è previsto a carico delle imprese che impiegano lavoratori con contratto di apprendistato un contributo pari allo 0,30% calcolato sulla retribuzione imponibile erogata nel mese agli apprendisti in forza.

PRESTAZIONI CASSA EDILE DI MUTUALITA' ED ASSISTENZA
DELLA PROVINCIA DI PADOVA

Le parti convengono

- di istituire, con decorrenza 1 luglio 2012, una prestazione d'importo pari a 15 euro da erogare al lavoratore iscritto alla Cassa Edile di Padova, che nell'anno precedente alla presentazione del mod. 730, ha ricevuto dalla Cassa Edile di Padova erogazioni fiscalmente rilevanti che hanno comportato l'emissione di CUD. Il pagamento al lavoratore è disposto, di norma, entro 60 giorni dalla presentazione di ricevuta o fattura che comprovi l'importo pagato al CAF per l'assistenza fiscale ricevuta.
- di abrogare con decorrenza 1 luglio 2012 il contributo di studio - riconosciuto per ogni giornata di frequenza nella misura di euro 5,00 fino a un massimo di € 250,00 - per i lavoratori stranieri in forza alle imprese iscritte alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova che intendano frequentare corsi a pagamento di lingua italiana, fuori dall'orario di lavoro, organizzati da scuole pubbliche o istituti riconosciuti dalla Regione del Veneto.
- di modificare con decorrenza 1 luglio 2012 il Regolamento prestazioni della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Padova nel modo seguente:
Contributo allo studio "per aver diritto al contributo di studio lo studente deve essere stato promosso nell'anno scolastico immediatamente precedente la data di presentazione della domanda e risultare iscritto alla classe immediatamente successiva. Per l'intero arco degli studi previsto dai cicli scolastici delle scuole medie inferiori e superiori e scuole professionali riconosciute dalla Regione Veneto per corsi diurni di durata di almeno tre anni, la Cassa Edile di Padova erogherà, per una sola volta, il contributo di studio allo studente che non abbia conseguito la promozione".
Rimborso tasse universitarie: il rimborso agli studi universitari sarà corrisposto a condizione del superamento di almeno il 60% degli esami previsti dal piano di studi dell'anno accademico precedente. Il rimborso sarà corrisposto anche per un solo anno in più rispetto al corso di laurea legale. Tra i documenti richiesti si dovrà presentare il certificato di superamento di almeno il 60% degli esami.

